

Una Tantum

L'ipotesi di accordo del CCNL TURISMO del 27.07.2007 prevede l'erogazione di un importo **una tantum**, a copertura del periodo di carenza contrattuale.

Destinatari – carenza contrattuale - decorrenze

L'una tantum spetta unicamente al personale in forza alla data di stipula. Pertanto, nessun importo è dovuto ai lavoratori cessati dal servizio prima del 27 luglio 2007, né ai lavoratori assunti successivamente. **L'una tantum spetta sia ai lavoratori assunti a tempo indeterminato sia ai lavoratori assunti a tempo determinato.**

Dopo l'articolo 144 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, è stato inserito il seguente:

Articolo ...

(1) Al personale in forza alla data di stipula del presente contratto sarà riconosciuto, per il servizio prestato nell'ambito del rapporto di lavoro in essere alla predetta data nel corso del periodo 1 gennaio 2006 – 30 giugno 2007 (carenza contrattuale), il seguente importo una tantum:

	ago- 07	feb- 08
a, b	213,00	253,00
1, 2, 3	181,00	215,00
4, 5	160,00	190,00
6s, 6, 7	128,00	152,00
Apprendisti	110,00	124,00

(2) Per gli apprendisti e per il personale retribuito con la percentuale di servizio, l'ammontare dell'una tantum è determinato in euro 234, di cui 110 da erogarsi con il foglio paga del mese di agosto 2007 e 124 da erogarsi con il foglio paga del mese di febbraio 2008.

(3) Ai lavoratori che non abbiano prestato servizio per l'intero periodo di carenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota, in ragione di un diciottesimo per ogni mese intero di servizio prestato. A tal fine non verranno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni verranno computate come mese intero.

(4) Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo, a norma di legge e di contratto (malattia), con esclusione dei casi di maternità ed infortunio.

(5) Per il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

(6) Gli importi una tantum di cui sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto di legge e contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

(7) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti delle aziende di ristorazione collettiva.

CHIARIMENTO A VERBALE

In parziale deroga rispetto a quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, le parti si danno atto che nessun riproporzionamento verrà effettuato per assenze complessivamente non superiori, nel periodo di carezza contrattuale, ai trenta giorni.

Riproporzionamento

L'importo spettante a ciascun lavoratore sarà riproporzionato in ragione del servizio effettivamente prestato nel corso del periodo di carezza contrattuale (1 gennaio 2006 – 30 giugno 2007). Ai lavoratori che non abbiano prestato servizio per l'intero periodo di carezza, **l'una tantum sarà erogata pro quota, in ragione di un diciottesimo per ogni mese intero di servizio prestato**. Non si considerano le frazioni di mese inferiori a quindici giorni. Le frazioni pari o superiori a quindici giorni si considerano per intero. Nessun riproporzionamento sarà effettuato per assenze complessivamente non superiori a trenta giorni. Analogamente si procederà nel caso di assenze per malattie o di altre assenze non retribuite. L'una tantum sarà invece dovuta in relazione alle assenze per maternità ed infortunio. L'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità anche in relazione al personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale. L'accordo opera espresso riferimento ai periodi di servizio prestati nell'ambito del rapporto di lavoro in essere alla data del 27 luglio 2007. Pertanto, **nessun importo è dovuto in relazione ad eventuali periodi di servizio prestati nel corso di un precedente rapporto di lavoro, anche se svolto alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.**

Incidenza su altri istituti - L'una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto di legge e contrattuale né del trattamento di fine rapporto. Si ritiene peraltro opportuno precisare che essa deve essere inclusa nella retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi.